SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1441)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, FAEDO, VILLI, GIUDICE, TREU, AVELLONE, BENAGLIA, CIACCI, DEL NERO, FERRALASCO, GENOVESE, GUTTUSO, LUZZATO CARPI, MANENTE COMUNALE, MERZARIO, MINGOZZI, MIRAGLIA, MOLA, NENCIONI, NOÈ, PECORARO, ROCCAMONTE, SALVATERRA, SANTI, SPADOLINI, VANZAN e VINAY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1978

Disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, presentato dai componenti della Commissione speciale per i problemi ecologici, affronta il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi e propone una serie di disposizioni normative dirette a fornire una adeguata definizione della materia e degli interventi concernenti lo smaltimento; a stabilire il quadro delle competenze istituzionali relative; a prescrivere, con disposizioni di diretta applicabilità, una serie di parametri e di divieti coperti dalle opportune sanzioni; ad indicare, infine, le fonti di copertura degli interventi.

Il disegno di legge si caratterizza, nel suo complesso, prevalentemente come una proposta di legge-quadro o legge-cornice, atteso il riconoscimento della primaria responsabilità e competenza delle Regioni e degli altri enti locali, pur nei limiti di alcuni princìpi fondamentali distintamente enunciati, e salvo il riconoscimento della funzione dello Stato in materia di indirizzo e di coordinamento, affidata ad un apposito Comitato interministeriale con la collaborazione di un Ufficio centrale istituito presso il Ministero della sanità, come appresso sarà specificato.

Il testo proposto, composto da 19 articoli, è il risultato di una analitica elaborazione, che la Commissione speciale per l'ecologia ha portato avanti fin dalla V Legislatura.

È utile, in via preliminare, ricordare le varie fasi degli studi, delle ricerche, delle consultazioni, dei dibattiti che, attraverso approssimazioni successive, hanno portato alla definizione dell'unito articolato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Nella Relazione comunicata alla Presidenza del Senato sul finire della V Legislatura (Senato della Repubblica — *Doc.* XXV n. 1) la Commissione speciale per i problemi ecologici individuava tre diversi settori di indagine concernenti altrettanti aspetti della problematica connessa alla difesa dell'ambiente; tra essi l'inquinamento da rifiuti solidi, che veniva esaurientemente analizzato nelle sue linee fondamentali e per il quale si rilevava la necessità di un provvedimento legislativo organico che — si legge nella Relazione settoriale elaborata dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Alessandrini e composto dai senatori Argiroffi, Brusasca, Chiariello, Genco e Menchinelli — affrontasse il problema dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti industriali, prevedendo altresì una articolazione operativa che comportasse una partecipazione degli organi regionali oltre ad una competenza di studio e di indirizzo da parte del Governo.

Prima di addivenire all'anzidetto intervento legislativo — notava la Relazione — sarebbe stato necessario procedere all'acquisizione di molteplici conoscenze relative all'effettivo volume dei rifuti, sia urbani che industriali, prodotti in Italia, alla loro tipologia, alla loro evoluzione e distribuzione nel territorio, alla loro diversa potenzialità inquinante. Si tracciavano, così, le linee del successivo programma di indagine volto ad acquisire le più complete e significative informazioni necessarie per cominciare ad intervenire — concludeva la Relazione — con sufficiente consapevolezza nel settore in esame. A questa opera di vasta documentazione, peraltro già validamente iniziata nel corso della V Legislatura, la Commissione speciale per i problemi ecologici ha atteso nella VI Legislatura. Il gruppo di lavoro coordinato dal senatore Santi e composto dai senatori Alessandrini, Cavalli, Genovese, Merzario, Minnocci, giovandosi del contributo di idee, di esperienze e di proposte operative di diversi enti ed associazioni — l'Associazione nazionale comuni d'Italia, la Lega dei comuni di Italia, la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali, la Federazione italiana dei servizi pubblici di igiene urbana, l'Unione delle province italiane — nonchè del parere di giuristi ed esperti, perveniva, grazie anche all'apporto documentario dell'indagine nazionale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani condotta per conto del Senato dalla società TECNECO, alla formulazione di uno schema di disegno di legge. Tale schema di disegno di legge era successivamente sottoposto alla valutazione critica delle Regioni, che l'impostazione stessa del progetto legislativo chiamava ad un ruolo e ad una funzione fondamentali. La fine anticipata della VI Legislatura, interrompendo il lavoro della Commissione, rallentava l'acquisizione dei pareri e delle proposte alternative sollecitate alle Regioni.

Nella Legislatura in corso è stato ricostituito dalla Commissione il gruppo ristretto allo scopo di condurre a termine il lavoro già in avanzata fase di elaborazione. Il gruppo di lavoro, coordinato dal senatore Santi e composto dai senatori Luzzato Carpi, Merzario, Miraglia, Roccamonte, Salvaterra e Genovese, ha compiuto una attenta valutazione delle osservazioni svolte dalle Regioni e ha redatto il disegno di legge per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali, anche alla luce delle più recenti esperienze e dei dibattiti scientifici a livello nazionale ed internazionale, nonchè della elaborazione normativa della CEE.

L'oggetto del disegno di legge è dunque quello già chiaramente identificato nel documento preliminare licenziato al termine della V Legislatura, che — come si è accennato all'inizio — indicava la necessità di una disciplina normativa organica concernente i rifiuti solidi urbani e industriali. Resterà, dunque, qualche semplice accenno per sottolineare l'estrema importanza, sotto il profilo della difesa ambientale, del problema che il disegno di legge intende avviare a soluzione.

La produzione dei rifiuti solidi va assumendo, nei paesi industriali, dimensioni sempre più imponenti a causa dell'accelerato sviluppo delle attività di produzione derivanti da una crescente richiesta di beni di consumo. I rifiuti solidi possono essere considerati alla stregua di un indicatore del livello di vita e, altresì, dei modelli di comportamento di una società.

All'aumento del tenore di vita connesso allo sviluppo registrato nelle società industriali è corrisposta una crescita, in forma quasi esponenziale, della produzione dei rifiuti solidi cui non ha corrisposto un adeguamento dei servizi in grado di assicurare una razionale gestione dei rifiuti. Si sono così originati preoccupanti fenomeni di inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera con grave minaccia per le condizioni igienico-sanitarie e ambientali.

Recenti stime rilevano come in Italia la produzione di rifiuti possa essere valutata in circa 96 milioni di tonnellate l'anno così ripartiti: 15 milioni di tonnellate (pari al 15,6 per cento) di rifiuti civili, 12 milioni di tonnellate (pari al 12,5 per cento) di rifiuti industriali, 40 milioni di tonnellate (pari al 41,7 per cento) di rifiuti civili, 12 milioni di tonnellate (pari al 26 per cento) di rifiuti animali, 4 milioni di tonnellate (pari al 4,2 per cento) di rifiuti minerari. Se una parte non certo irrilevante dei rifiuti derivanti dalla attività agricola e industriale trovano una utilizzazione nel processo produttivo, ciò peraltro non rende meno drammatico il problema.

Si pensi, a titolo di esempio, che meno di un quarto della produzione di rifiuti solidi urbani è eliminato attraverso impianti di smaltimento propriamente detti, il resto essendo destinato alla discarica semplice o alla discarica controllata o parzialmente controllata.

Quanto ai rifiuti solidi industriali, si deve osservare che la loro produzione annua è interessata per meno della metà ad operazioni di riciclaggio (interventi di recupero o di vendita), mentre è smaltita per il 50 per cento circa col sistema della discarica (pubblica o privata).

La rilevazione effettuata direttamente dall'industria (« I rifiuti solidi industriali — Elementi conoscitivi e propositivi per una politica d'intervento » SIPI 1977) fornisce una rappresentazione ancora più allarmante e preoccupante del problema. I rifiuti solidi di sola origine industriale ammonterebbero a ben 35 miliardi di tonnellate annue, di cui soltanto una metà riutilizzati. La stessa fonte industriale segnala le crescenti difficoltà che incontrano le imprese per il reperimento di aree da adibire a discariche dei rifiuti in generale e dei fanghi in particolare.

Di fronte a questa situazione che — è prevedibile — tenderà ad assumere dimensioni sempre più vaste particolarmente nelle società industriali avanzate (si è calcolato che negli Stati Uniti il volume dei rifiuti solidi urbani sarà nel 1980 circa tre volte maggiore di quello attuale) si deve purtroppo registrare il grave ritardo della legislazione nazionale ancora ferma alla legge n. 366 del 20 marzo 1941. Una legge che — come rileva la più volte citata Relazione preliminare presentata dalla Commissione al termine della V Legislatura — oltre ad apparire decisamente anacronistica per l'impostazione autarchica che la caratterizza, risulta pressocchè interamente disapplicata.

Talune altre disposizioni legislative concernenti i rifiuti solidi, che la Relazione preliminare (cui si fa rinvio) esamina esaurientemente, non modificano certo il vuoto legislativo nel settore.

A tale lacuna le Regioni, in base alla loro competenza in materia di opere igieniche di interesse locale, hanno cercato di porre rimedio sia pure nei limiti di provvedimenti a carattere finanziario, cioè, generalmente, di leggi che prevedono la concessione di contributi regionali ad enti locali per la realizzazione di impianti e per migliorare i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi.

Se dunque questa è la situazione, è evidente che occorre una nuova legge che, nel definire compiutamente il proprio campo di applicazione, fissi, alla luce delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche, criteri generali di intervento e soprattutto preveda quella necessaria articolazione operativa attraverso una corretta distribuzione di competenze tendente a soddisfare la fondamentale esigenza di razionalizzazione non più procrastinabile. D'altra parte, se si pensa a quanto già realizzato in un recente passato da altri paesi europei (si rinvia anche a questo proposito alla ricognizione di legislazione comparata contenuta nella Relazione preliminare) e a quanto si sta ancor oggi facendo, sia a livello nazionale (la Francia, la Germania federale, la Gran Bretagna hanno

adottato di recente nuove leggi in materia di rifiuti solidi) che comunitario, il ritardo della nostra legislazione appare ancora più grave.

Da queste considerazioni discende la scelta che i membri della Commissione speciale per i problemi ecologici hanno compiuto presentando al Senato il testo del presente disegno di legge.

Tale proposta, nell'attribuire alle Regioni un ruolo di primaria importanza, evita, a ragion veduta, ogni riferimento o espressione che possa in qualche modo compromettere la soluzione del problema relativo al fondamento costituzionale del potere normativo delle Regioni. Non si esclude che le Regioni abbiano *iure proprio* (cioè in base ai poteri conferiti ad esse dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione) competenza normativa e di conseguenza amministrativa nelle materie e submaterie disciplinate dal presente disegno di legge da ricondurre, così, alla categoria della legge-quadro. Ma anche chi fosse di contrario avviso non potrebbe negare la legittimità costituzionale dei poteri normativi regionali sulla base dell'articolo 117, secondo comma.

Si lascia dunque un margine assai ampio all'interprete per scegliere, senza conseguenze pratiche di qualche rilievo, tra le due alternative, le quali poi si risolvono con un accertamento ermeneutico che, ove risultasse negativo per le competenze regionali ex articolo 117, comma primo, porterebbe appunto alla subordinata della applicazione di quanto disposto dallo stesso articolo 117 al secondo comma.

In questo secondo caso, attraverso una competenza normativa delle Regioni di tipo integrativo-facoltativo — quale sarebbe quella configurata dal presente disegno di legge — riferita ad una legge statale sufficientemente elastica, si possono assicurare alle Regioni poteri simili, se non più estesi, di quelli che ad esse derivano dalla corrente applicazione del primo comma dell'articolo 117.

Se questa è, per così dire, la prospettiva costituzionale nella quale il disegno di legge si pone, la formulazione di questo tende ad assicurare la necessaria armonizzazione della nuova disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali con la normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 inteso a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. In particolare, come si potrà vedere meglio in seguito nella illustrazione dei singoli articoli, è recepito il sistema di distribuzione delle competenze previsto dal capo VII (Tutela degli ambienti dagli inquinamenti) del succitato decreto.

La funzione primaria svolta dalle Regioni, attraverso l'adozione del piano regionale, è coordinata da una Comitato interministeriale che emana i necessari atti di indirizzo anche sulla base degli studi e delle ricerche effettuati dall'apposito Ufficio centrale per i rifiuti solidi, da istituirsi presso il Ministero della sanità. L'attribuzione di una funzione consultiva al Comitato interministeriale intende altresì, nel fare salva l'autonomia delle Regioni, consentire allo Stato di pronunciarsi concretamente al di là della fissazione delle direttive di carattere tecnico.

In definitiva, il disegno di legge che si propone si ispira a questi pochi, ma fondamentali criteri economico-istituzionali:

a) lo smaltimento dei rifiuti solidi, in tutte le sue forme, deve competere alle Regioni per la diretta implicazione di ordine territoriale che esso comporta. Tale competenza deriva inoltre dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, con il quale è pertanto necessario un chiaro collegamento.

Per questi motivi — si ripete — il disegno di legge proposto rappresenta una legge-quadro, ritenendosi necessario che una normativa più specifica da un lato sarebbe difficilmente compatibile con l'autonomia delle Regioni e degli altri enti locali e, dall'altro, urterebbe con il rapido modificarsi delle tecnologie industriali di smaltimento, meglio disciplinabili nell'ambito dei piani regionali di cui al quarto punto successivo;

b) vi sono però implicazioni anche di carattere nazionale, che vanno dalla salute pubblica agli effetti economico-industriali dell'attività di smaltimento. Per questo motivo è necessaria una funzione di coordina-

mento e di indirizzo generale a livello statale. Tale esigenza è stata avvertita anche nel settore degli inquinamenti idrici con la creazione di un Comitato interministeriale *ad hoc* (articolo 3, legge 1976, n. 319); si propone analoga situazione istituzionale nel settore dei rifiuti solidi, con la differenza di incentrare la responsabilizzazione del coordinamento al Ministero della sanità;

c) l'attività di smaltimento dei rifiuti (urbani e industriali) è tanto più economica per la collettività, e quindi per i bilanci degli enti locali, quanto maggiore è il suo accentramento, a livello regionale e interregionale, in poche unità di servizio.

Lo smaltimento effettuato da singole imprese o da singoli comuni dei rispettivi rifiuti può comportare uno spreco di risorse e duplicazione di impianti. Deve essere pertanto incoraggiata la costituzione di iniziative consortili fra comuni e fra imprese miste. Anche in questo caso, è apparso utile riproporre — *mutatis mutandis* — gli istituti della legge n. 319, data anche l'affinità della materia e la necessità di omogeneizzare quanto più possibile la struttura ed i criteri di intervento nel campo ambientale;

d) per i citati effetti sul territorio, l'attività di smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire nell'ambito di appositi piani regionali di smaltimento, che dovranno fra l'altro: indicare la quantità dei rifiuti da smaltire; le aree da adibire a discariche controllate; i sistemi di smaltimento; provvedere ad autorizzare le discariche che le imprese intendono realizzare su proprie aree; autorizzare le imprese a smaltire i rifiuti per conto terzi; indicare le modalità di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

Poichè, infine, l'attività di smaltimento dei rifiuti deve essere, entro una certa misura, agevolata finanziariamente per i gravosi oneri che essa comporta, il piano regionale dovrà anche indicare le modalità per l'erogazione dei contributi per gli impianti di smaltimento pubblici, consortili e privati;

e) lo smaltimento dei rifiuti urbani è di competenza dei Comuni, i quali sono tenuti a provvedere singolarmente o attraverso i citati consorzi o avvalendosi delle imprese autorizzate dalla Regione;

f) i rifiuti industriali debbono invece essere smaltiti da coloro che li producono in ottemperanza al principio *pollueur-payeur*. Le imprese possono naturalmente, nell'ambito di apposite convenzioni con i Comuni, utilizzare gli impianti di questi ultimi, oppure ricorrere al deposito in discariche controllate pubbliche o private.

È parso opportuno, a questo riguardo, sul piano economico e produttivo, lasciare alle industrie un certo grado di libertà di scelta dei sistemi di smaltimento per non aggravare la già complessa rete di adempimenti e vincoli amministrativi, purchè ovviamente questi sistemi rientrino nel quadro di quelli previsti dal piano regionale e sotto il controllo sanitario pubblico. Preciso vincolo per l'impresa è rappresentato dall'obbligo di informare l'autorità di controllo pubblica circa le tecniche e gli impianti adottati per le operazioni di smaltimento;

g) il passaggio da una situazione praticamente priva di normativa specifica ad una disciplina di carattere organico è destinato a dare luogo ad una fase temporale di transizione che deve godere di un regime *ad hoc* per evitare equivoci e difficoltà nei comportamenti dei vari soggetti pubblici e privati. A questo riguardo, si è ritenuto opportuno precisare che qualora, prima della entrata in vigore dei piani di smaltimento, si determinino particolari problemi di smaltimento dei rifiuti industriali (quelli cioè potenzialmente più difficili da smaltire), le Regioni, su richiesta delle imprese interessate e sentiti i Comuni, provvedono a concordare soluzioni provvisorie nel rispetto dei princìpi sanitari.

Tale previsione è necessaria poichè, in assenza di indicazioni del piano regionale circa, ad esempio, la possibilità di utilizzare le aree per le discariche controllate, le imprese potrebbero trovarsi nella materiale impossibilità di disfarsi direttamente dei loro rifiuti.

Analogamente, per quanto riguarda i fanghi (che stanno ponendo gravissimi proble-

mi di reperibilità di aree per la relativa discarica), è previsto che, sempre in attesa del piano regionale di smaltimento, resti ferma la disciplina specifica di cui alla legge numero 319 e relative norme tecniche di attuazione;

h) ad evitare possibili confusioni fra gli istituti del disegno di legge in esame e norme precedenti, è stato previsto, in analogia alla formula adottata dalla legge n. 319, che lo smaltimento dei rifiuti sia disciplinato esclusivamente dalla nuova legge e sono pertanto abrogate tutte le norme che direttamente o indirettamente disciplinano la materia, salvo, ovviamente, quelle del codice penale in materia di delitti contro la vita, la incolumità personale e pubblica. Ricostituite così le diverse fasi della non facile elaborazione del presente disegno di legge e configuratane la collocazione nel complesso articolarsi di un ordinamento, sottoposto, nel momento attuale, ad un difficile, tormentato processo di revisione e rinnovamento delle strutture amministrative, restano alcune osservazioni da fare nell'illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 dà la definizione dei rifiuti e degli adempimenti per la raccolta, la cernita, il trasporto, l'ammasso, il deposito e la trasformazione degli stessi.

I rifiuti sono classificati in: urbani (provenienti da aree pubbliche e private; da fabbricati; da detriti, corpi animali, ecc.); speciali (provenienti da processi industriali, agricoli, commerciali; da ospedali; da demolizioni o rifacimenti dei fabbricati; da carcasse dei veicoli a motore; da processi di depurazione delle acque di scarico, ecc.); tossici (contenenti o contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato della direttiva della CEE del 20 marzo 1978). Non sono disciplinati i rifiuti radioattivi.

L'articolo 2, invece, illustra i princìpi che devono esere osservati ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia delle specie animali, della prevenzione dei vari tipi di inquinamenti, della garanzia delle esigenze igienico-sanitarie, della economicità dell'attività di eliminazione dei rifiuti, del ricorso a sistemi di smaltimento che consentano il riciclaggio dei residui.

Per quanto riguarda le competenze dello Stato, l'articolo 3 definisce le direttive di carattere generale — emanate da quest'ultimo — ai fini della migliore gestione ed eliminazione dei rifiuti, nonchè della determinazione delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese che effettuano lo smaltimento.

Si prevede poi, all'articolo 4, l'istituzione di un Comitato interministeriale che delibera sulla materia oggetto di esame e, nell'articolo 5, si illustrano le funzioni del Comitato stesso concernenti l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento, rivolti alle Regioni, fissanti criteri di massima per la raccolta, il trasporto e la dislocazione dei rifiuti. Inoltre, è previsto che il Comitato stesso esprima parere obbligatorio sui piani della Regione e che provveda ad emanare provvedimenti per l'attuazione delle direttive CEE per lo smaltimento dei rifiuti.

Si prevede, inoltre, all'articolo 6, l'istituzione di un Ufficio centrale nell'ambito del Ministero della sanità con compiti di promozione e coordinamento di studi e ricerche sullo smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda le competenze delle Regioni, esse sono illustrate nell'articolo 7 e consistono nell'individuare le migliori soluzioni per la gestione dei rifiuti per quanto riguarda: la loro quantità e qualità; l'individuazione delle aree comunali per le discariche; i migliori sistemi di smaltimento per ciascun ambito territoriale; il personale da adibire al servizio di nettezza urbana; i contributi da erogare a favore di imprese e comuni che provvedono allo smaltimento dei rifiuti, nonchè le modalità di smaltimento dei vari tipi di rifiuti; l'autorizzazione alle imprese che smaltiscono i rifiuti nel proprio ambito territoriale; l'autorizzazione alle discariche che le imprese intendono realizzare direttamente.

Nell'articolo 8 si prevede la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti tra comuni e imprese singole o associate. Gli statuti dei consorzi debbono contenere norme per la ripartizione dei costi del ser-

vizio in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti da smaltire.

Gli articoli 9 e 10 illustrano le competenze delle province e dei comuni che consistono, rispettivamente, nel controllo delle norme sulle discariche e sugli impianti di smaltimento dei rifiuti; nel provvedere singolarmente allo smaltimento dei rifiuti urbani o attraverso i consorzi o attraverso imprese autorizzate dalla Regione.

Nell'articolo 11 si prevede l'adeguamento dei regolamenti comunali per quanto riguarda l'igiene ed i servizi di smaltimento.

L'articolo 12, poi, prevede la creazione di centri regionali, gestiti in forma associativa, ai quali partecipano le Regioni e le imprese interessate allo smaltimento dei rifiuti provenienti da processi produttivi.

L'articolo 13 concerne il divieto della discarica incontrollata. I vincoli posti ai produttori di rifiuti che intendono smaltire gli stessi direttamente sono illustrati nell'articolo 14, mentre nell'articolo 15 sono previste sanzioni per la discarica incontrollata, per la violazione delle norme previste dagli articoli 11 e 14, nonchè per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi in contrasto con le norme della presente legge. L'articolo 16 prevede l'aumento del fondo, di cui alla legge n. 281 del 1970, a lire 100 miliardi. L'erogazione di tale somma è subordinata alle indicazioni finanziarie dei piani delle Regioni, sentito il parere del Comitato interministeriale.

A corrispettivo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, è prevista, all'articolo 17, l'istituzione di una tassa annuale fissata dai comuni.

Agli articoli 18 e 19, infine, si prevedono, rispettivamente, norme transitorie per problemi specifici di smaltimento dei rifiuti e norme finali in cui si prevede che lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dal presente disegno di legge, salve restando le disposizioni del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Definizione dei rifiuti solidi*)

Agli effetti della presente legge:

1) per rifiuto si intende qualsiasi sostanza ed oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

Per smaltimento si intende:

la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti nonchè l'ammasso ed il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo;

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il recupero o il riciclo dei medesimi;

2) i rifiuti sono classificabili in: urbani, speciali, tossici e nocivi;

3) sono rifiuti urbani:

a) le immondizie e i rifiuti delle aree pubbliche e delle aree private destinate ad uso pubblico;

b) le immondizie che si producono nei fabbricati o nelle costruzioni ed impianti di qualsiasi tipo a qualunque soggetto essi appartengano ed a qualunque uso adibiti;

c) i detriti, i corpi di animali, le piante sradicate, indipendentemente dal loro ingombro, nonchè i beni di consumo durevoli e loro parti e accessori;

4) sono rifiuti speciali:

a) i residui e le scorie da smaltire provenienti da processi industriali e da qualsiasi altra forma di attività agricola, artigianale e commerciale, i quali per quantità e qualità non siano assimilabili ai rifiuti urbani;

b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili a quelli urbani;

c) i materiali provenienti da demolizioni o rifacimenti interni dei fabbricati,

da costruzioni e scavi nonchè i macchinari e le apparecchiature deteriorate o obsolete;

d) le carcasse dei veicoli a motore, rimorchi e simili;

e) i fanghi residuati dai cicli di lavorazione e da processi di depurazione delle acque di scarico, sia urbani che industriali, nonchè dai processi di potabilizzazione;

5) sono rifiuti tossici e nocivi quelli che contengono o sono stati contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato delle direttive del Consiglio della CEE del 20 marzo 1978 in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute o per l'ambiente.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rifiuti radioattivi per quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, e a quelli disciplinati da normative specifiche.

Art. 2.

(*Princìpi generali*)

Lo smaltimento dei rifiuti è attività di pubblico interesse, nell'esercizio della quale devono essere osservati i seguenti princìpi di carattere generale:

a) tutela della salute e del benessere della collettività e dei singoli;

b) salvaguardia della fauna, della flora e del paesaggio;

c) prevenzione di qualsivoglia forma di inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, nonchè di ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

d) garanzia delle esigenze igienico-sanitarie, ambientali o di pianificazione economica e territoriale;

e) economicità ed efficienza dell'attività relativa alla eliminazione dei rifiuti, riguardo sia alle dimensioni degli impianti sia alla gestione dei servizi;

f) preferenza per sistemi di smaltimento che consentano il riciclaggio dei residui, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia.

Art. 3.

(*Competenze dello Stato*)

Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione della presente legge anche in relazione alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente naturale;

b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti;

c) la determinazione di norme tecniche generali atte a promuovere sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei residui, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia nonchè altri riutilizzi dei rifiuti;

d) l'indicazione di criteri inerenti gli aspetti economici e finanziari degli interventi pubblici in materia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo alle soglie minime di economicità dei singoli impianti;

e) la determinazione delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese che intendono effettuare lo smaltimento dei rifiuti per conto di enti pubblici e di privati.

Art. 4.

(*Istituzione di un Comitato interministeriale*)

È istituito un Comitato dei ministri composto dai Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della sanità ed è integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

Art. 5.

(*Competenze del Comitato interministeriale*)

Il Comitato interministeriale esercita le funzioni di cui al precedente articolo 3.

Il Comitato interministeriale adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre-

sente legge gli atti di indirizzo e coordinamento, rivolti alle Regioni, per fissare i criteri di massima in ordine alla modalità della raccolta e del trasporto nonchè al tipo e alla dislocazione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti e delle discariche controllate, alle tecnologie relative e agli aspetti economici e finanziari degli interventi pubblici necessari.

Il Comitato esprime un parere obbligatorio sui piani regionali di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla loro ricezione.

Il Comitato interministeriale redige la relazione triennale sullo smaltimento dei rifiuti previsti dall'articolo 12 della direttiva comunitaria n. 442 del 15 luglio 1975.

Esso inoltre emana provvedimenti per l'attuazione delle direttive del Consiglio della CEE concernenti lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6.

(Istituzione di un Ufficio centrale nell'ambito del Ministero della sanità)

Nell'ambito del Ministero della sanità è istituito un Ufficio centrale per i rifiuti solidi con il compito di promuovere e coordinare studi e ricerche sullo smaltimento dei rifiuti solidi in relazione agli obiettivi di salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente naturale.

Il Ministero della sanità pubblica annualmente una relazione nella quale sono rese note tali ricerche.

Art. 7.

(Competenze delle Regioni)

Le Regioni nel rispetto dei criteri contenuti nella presente legge stabiliscono le norme per lo smaltimento dei rifiuti da osservarsi nell'ambito regionale. A tale scopo e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna Regione, anche d'intesa con Regioni finitime, dovrà adottare un piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi che dovrà comunque:

a) indicare la quantità e la qualità dei rifiuti da smaltire, verificare le concrete

possibilità di mercato per i materiali recuperati e le risorse energetiche prodotte, programmando a tale fine gli investimenti richiesti dalle diverse soluzioni alternative;

b) individuare le aree comunali e intercomunali da destinare all'attività di smaltimento dei rifiuti e indicare, sentiti i singoli comuni, le aree adatte all'insediamento degli impianti di smaltimento ivi comprese quelle per le discariche controllate dei rifiuti urbani e speciali;

c) determinare, d'intesa con i comuni e le province, gli ambiti territoriali entro i quali va svolto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti;

d) indicare per ciascun ambito territoriale i sistemi di smaltimento ottimali in relazione al tipo e alla quantità dei rifiuti prodotti nel rispetto dei princìpi di cui al precedente articolo 2;

e) determinare i parametri relativi al personale e ai mezzi da adibire ai servizi di nettezza urbana, in base ai quantitativi di rifiuti da raccogliere, alla popolazione, alla superficie e alla tipologia del territorio comunale;

f) indicare le modalità per l'erogazione di contributi per gli impianti di smaltimento a comuni e loro consorzi, alle imprese produttive e loro consorzi che intendono provvedere direttamente allo smaltimento dei propri rifiuti ed alle imprese di cui alla successiva lettera *h*);

g) indicare le modalità di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;

h) provvedere ad autorizzare le imprese che intendono effettuare lo smaltimento dei rifiuti per conto di enti pubblici e di privati nell'ambito del proprio territorio;

i) provvedere ad autorizzare le discariche controllate che le imprese intendono realizzare ai sensi del secondo comma del successivo articolo 12 della presente legge.

Art. 8.

(Costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti)

Il progetto di piano regionale di cui al precedente articolo deve essere notificato alle province e ai comuni della Regione, i

quali entro sessanta giorni fanno pervenire al presidente della Regione le loro osservazioni ed eventuali proposte di modifica.

Nei successivi sessanta giorni il piano regionale è approvato dal Consiglio regionale.

Il piano può prevedere la costituzione di consorzi tra comuni per lo smaltimento dei rifiuti ai quali possono partecipare anche imprese produttrici singole o associate, nonchè le imprese di cui all'articolo 7, lettera *h*).

I relativi statuti devono contenere norme per la ripartizione dei costi del servizio in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti da smaltire.

Art. 9.

(*Competenze delle province*)

Le province provvedono ad effettuare il controllo dell'applicazione delle norme da osservarsi nell'ambito regionale sulle discariche e sugli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Art. 10.

(*Competenze dei comuni*)

Nell'ambito del piano regionale, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è di competenza dei comuni, i quali sono tenuti a provvedervi singolarmente o attraverso i consorzi di cui al precedente articolo 8 o avvalendosi di imprese autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, lettera *h*).

Art. 11.

(*Adeguamento dei regolamenti comunali*)

I comuni adeguano entro un anno a decorrere dalla emanazione delle norme di cui all'articolo 7, primo comma, i regolamenti di igiene; entro la stessa data adeguano i servizi di smaltimento.

I rifiuti urbani sono conferiti a cura dei produttori nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti comunali.

Art. 12.

(*Rifiuti derivanti da processi produttivi*)

Per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1, possono essere istituiti centri regionali gestiti in forma associativa, ai quali partecipano le Regioni e le imprese interesate, comprese quelle di cui all'articolo 7, lettera *h*).

I produttori dei rifiuti di cui sopra possono provvedere al loro smaltimento direttamente o tramite imprese autorizzate ai sensi del precedente articolo 7. Detto smaltimento può avvenire anche tramite il deposito dei rifiuti in discariche controllate situate in aree individuate dalle imprese interessate e giudicate idonee dall'autorità competente secondo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 7, lettera *i*), e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione sulla base della lettera *b*) dello stesso articolo.

Il comune può provvedere allo smaltimento dei rifiuti suddetti su richiesta dei produttori nell'ambito di apposite convenzioni.

Art. 13.

(*Divieto della discarica incontrollata*)

È vietato lo scarico di rifiuti solidi fuori dai luoghi appositamente indicati dall'autorità competente.

Le amministrazioni provinciali e gli altri enti preposti alla vigilanza delle aree sono tenuti ad assicurare il rispetto di tale divieto.

Art. 14.

(*Vincoli posti alle attività delle imprese*)

I produttori che smaltiscono direttamente i rifiuti devono informare l'amministrazione provinciale circa la natura e la quantità di tali rifiuti indicando altresì le modalità, le tecniche e il tipo di impianti adottati per la effettuazione delle operazioni connesse al loro smaltimento.

Qualora il titolare del sistema di smaltimento ponga fine a tale attività è tenuto, ove necessario, a bonificare l'area sede dello smaltimento.

Art. 15.

(*Sanzioni*)

La violazione del divieto di discarica controllata, di cui al precedente articolo 13, è punita con l'ammenda fino a lire 10 milioni; nei casi di maggiore gravità si applica anche l'arresto fino a sei mesi.

L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 11, secondo comma, è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La violazione delle norme di cui all'articolo 14 è punita con l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi in contrasto con le norme della presente legge è punito con l'ammenda fino a lire 10 milioni; nei casi di maggiore gravità si applica anche l'arresto fino a sei mesi.

Art. 16.

(*Copertura finanziaria*)

In aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene portata la somma di lire 100 miliardi.

All'erogazione di tale somma si provvede sulla base delle indicazioni finanziarie dei piani tecnici delle Regioni, sentito il parere del Comitato interministeriale.

Art. 17.

(*Contributi obbligatori*)

Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, i comuni sono tenuti ad istituire una apposita tassa annuale, a corrispettivo dell'effettivo costo del servizio di smaltimento.

Art. 18.

(*Norme transitorie*)

Fino all'entrata in vigore dei piani regionali previsti all'articolo 7 della presente legge, per i rifiuti di cui al numero 4), let-

tera *e*), dell'articolo 1 resta ferma la disciplina di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, articolo 2, lettera *e*), numero 3), e relative norme tecniche di attuazione.

Inoltre, qualora in tale fase si determinino nell'ambito regionale obiettivi e specifici problemi di smaltimento dei rifiuti di cui al'articolo 1, numeri 4) e 5), le Regioni, su richiesta delle imprese interessate, sentiti anche i comuni, provvedono a concordare soluzioni provvisorie nel rispetto dei princìpi stabiliti all'articolo 2.

Art. 19.

(*Norme finali*)

Lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 è disciplinato esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le norme che direttamente o indirettamente disciplinano tale materia.

Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita e l'incolumità personale e pubblica.